

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo
	LAVORO
03	LAVORO SUBORDINATO - Lavoro a termine
04	PREVIDENZA
05	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
	ATTIVITÀ FINANZIARIE
07	ANTIRICICLAGGIO
08	Leggi in evidenza

Notizie

Fiscale

IMPOSTE INDIRETTE

Altre imposte indirette - Imposta di bollo - Contratti con la Pubblica Amministrazione - Appalti pubblici - Novità del Codice dei contratti pubblici - Chiarimenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.10.2023 n. 446)

Il DLgs. 31.3.2023 n. [36](#) (nuovo Codice degli appalti pubblici) contiene, all'art. 18 co. 10 e nella tabella collocata nell'allegato [1.4](#), alcune disposizioni in materia di assolvimento dell'imposta di bollo sui contratti di appalto che rappresentano rilevanti novità.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.7.2023 n. [22](#), ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni, ora ripresi nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.10.2023 n. [446](#), che si sofferma, in particolare, sugli effetti sostitutivi della nuova imposta *una tantum*.

Imposta una tantum sull'appalto a carico dell'appaltatore

L'[art. 18](#) co. 10 del DLgs. 36/2023 ha disposto che l'imposta di bollo, sui contratti di appalti pubblici, sia assolta dall'appaltatore "*una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso*".

Poi, la Tabella A, contenuta nell'Allegato [1.4](#) al Codice degli appalti, definisce la misura dell'imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto, parametrandola all'"*importo massimo previsto*" dal contratto (ivicomprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti). Come precisato dall'Agenzia nella circ. [22/2023](#), tale importo va considerato al netto dell'IVA.

Modalità di versamento

L'imposta in parola è versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 ELIDE (cfr. il provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2023 n. [240013/2023](#)), con i codici tributo istituiti dalla ris. n. [37/2023](#), anche se successivi provvedimenti potranno definire ulteriori modalità di versamento anche utilizzando la piattaforma pagoPA.

Inoltre, come illustrato dall'Amministrazione nella circ. n. [22/2023](#), nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'[art. 3-bis](#) del DLgs. 463/97, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici. Non è ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

Decorrenza

Per quanto concerne la decorrenza, la circolare [22/2023](#) ha messo in chiaro come la nuova disciplina trovi applicazione ai soli procedimenti avviati dall'1.7.2023, mentre a quelli avviati anteriormente continua a trovare applicazione la normativa previgente.

Quesito oggetto di interpello

Come anticipato, nella risposta a interpello n. [446/2023](#), all'Agenzia delle Entrate veniva chiesto se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto pubblico, resti dovuta l'imposta di bollo "*finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista*" dal nuovo Codice dei Contratti pubblici.

Infatti, si rammenta che, ai sensi della Tariffa, allegata al DPR 642/72, i contratti presentati per la registrazione sono soggetti a imposta di bollo fin dall'origine, in misura diversa a seconda della modalità di registrazione (telematica o meno) e del contenuto del contratto (cfr. gli artt. [1](#) e [1-bis](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [642/72](#)).

Effetto sostitutivo

In proposito, va rilevato che, a norma dell'art. 2 co. 1 dell'allegato [1.4](#), il pagamento dell'imposta di bollo "ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione ed esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili" di cui all'art. 13 punto 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72. Pertanto, mentre le fatture e gli altri documenti di cui al citato art. 13 continuano a essere ordinariamente assoggettate a imposta di bollo, l'imposta di bollo assolta dall'aggiudicatario alla stipula del contratto, in base alle nuove norme del Codice dei contratti pubblici, sostituisce l'imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l'intera procedura (dalla selezione dell'operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto).

Pertanto - spiega l'Agenzia nella risposta [446/2023](#) - nella fase di registrazione del contratto non è più dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto da parte dell'appaltatore aggiudicatario, secondo le regole definite dall'Allegato [1.4](#).

In ogni caso - ribadisce la risposta - le nuove disposizioni riguardano "i futuri contratti che potrebbero essere registrati", purché relativi a procedimenti avviati a partire dall'1.7.2023.

Allegato I.4 DLgs. 31.3.2023 n. 36

art. 18 co. 10 DLgs. 31.3.2023 n. 36

Tariffa Parte I art. 1 DPR 26.10.1972 n. 642

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.10.2023 n. 446

Risoluzione Agenzia Entrate 28.6.2023 n. 37

Circolare Agenzia Entrate 28.7.2023 n. 22

Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2023 - "Il bollo una tantum sull'appalto sostituisce anche l'imposta sul contratto" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 10.10.2023, p. 38 - "Nei contratti pubblici bollo a scaglioni anche in caso di registrazione" -

Magrini - Santacroce

Italia Oggi del 10.10.2023, p. 31 - "Imposta di bollo vale una tantum per gli appalti" - Mantero

Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2023 - "Bollo su appalti pubblici da calcolare sull'importo massimo del contratto al netto dell'IVA" - Mauro

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Lavoro a termine - Modifiche alla disciplina del lavoro a termine e della somministrazione di lavoro - Novità del DL 48/2023 convertito (c.d. DL "Lavoro") (circ. Min. Lavoro 9.10.2023 n. 9)

Il Ministero del Lavoro, con la circ. 9.10.2023 n. [9](#), ha fornito le prime indicazioni sulle principali novità introdotte dall'[art. 24](#) del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") riguardanti la disciplina del contratto a tempo determinato e di somministrazione di cui al DLgs. [81/2015](#).

Lavoro a termine

Riguardo alla disciplina del lavoro a termine, come ridefinita dall'[art. 24](#) co. 1 - 1-ter del DL 48/2023, il Ministero del Lavoro ha:

- riesaminato l'impianto delle causali che consentono un rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi, sottolineando il ruolo centrale della contrattazione collettiva;
- ricordato che, in sede di conversione del DL [48/2023](#), si è disposto che, come già previsto in caso di proroga, anche il rinnovo del contratto a termine possa essere effettuato liberamente se la sommatoria dei contratti che si succedono non supera l'anno;

- fornito chiarimenti sull'art. 24 co. 1-ter, secondo il quale, ai fini del computo del termine di 12 mesi previsto dagli [artt. 19](#) co. 1 e 21 co. 01 del DLgs. 81/2015, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 48/2023 (5.5.2023).

Somministrazione

L'[art. 31](#) del DLgs. 81/2015 prevede che il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto.

L'[art. 24](#) co. 1-quater del DL 48/2023 esclude dal computo di tale limite:

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato;
- i soggetti in mobilità ai sensi dell'abrogato [art. 8](#) co. 2 della L. 223/91;
- i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola (NASpl) o di ammortizzatori sociali;
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai n. 4 e 99 dell'[art. 2](#) co. 1 del regolamento (UE) 17.6.2014 n. 651.

Il Ministero precisa che sono considerati lavoratori molto svantaggiati i soggetti privi da almeno 24 mesi di unimpiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie sopra elencate.

Resta fermo, per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni, quanto previsto dallo stesso Ministero con la circ. 31.10.2018 n. [17](#).

Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 9.10.2023 n. 9

Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2023 - "Valorizzata la contrattazione collettiva nella scelta dellecausali del contratto a termine" - Tombari

Il Sole - 24 Ore del 10.10.2023, p. 41 - "Contratti a termine, 12 mesi acausali con rinnovo o proroga dal 5maggio" - Falasca

Italia Oggi del 10.10.2023, p. 29 - "Contratti a termine al restyling" - Cirioli

Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2023 - "Nel tempo determinato proroghe e rinnovi sono equiparati"

- Pagano

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro a termine" - Tombari E.

PREVIDENZA

[Stralcio dei debiti contributivi - Misure di tutela delle posizioni previdenziali - Novità del DL 48/2023 convertito \(c.d. DL "Lavoro"\) - Istruzioni operative \(circ. INPS 10.10.2023 n. 86\)](#)

Con la circ. 10.10.2023 n. [86](#), l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande di riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle misure di "stralcio mille euro", prevista dall'[art. 23-bis](#) del DL 48/2023.

Quadro normativo

La norma prevede la possibilità, in favore dei soggetti iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi ex [art. 1](#) co. 222 della L. 197/2022, di chiedere all'INPS, nel rispetto dei limiti di cui all'[art. 3](#) co. 9 della L. 335/95, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31.12.2023.

Tale facoltà è concessa anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'[art. 4](#) del DL 119/2018.

L'INPS è l'unico titolato a ricevere il pagamento "volontario" dei contributi interessati dallo stralcio da parte dei soggetti che ne facciano richiesta.

Debiti contributivi annullati

I debiti contributivi che possono essere oggetto di richiesta di riconteggio sono i seguenti:

- debiti annullati ai sensi dell'[art. 4](#) del DL 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000,00euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010;
- debiti annullati ai sensi dell'[art. 1](#) co. 222 della L. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a 1.000,00 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2015.

Condizioni

La possibilità di riconteggio dei debiti contributivi:

- è subordinata al rispetto della normativa in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale;
- può essere esercitata qualora, alla data dell'annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell'Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.

A tale fine, il riconteggio potrà essere richiesto se alla predetta data i debiti annullati risultavano oggetto di:

- rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
- procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto;
- intimazione di pagamento o azioni esecutive dell'agente della riscossione.

Domanda

La domanda potrà essere inviata, entro il 10.11.2023, tramite il:

- "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati;
- "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi", oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati;
- "Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata" e allegando l'istanza stessa, o tramite PEC;
- "Cassetto previdenziale Liberi professionisti" e allegando l'istanza stessa, o tramite PEC.

L'INPS ha predisposto due modelli di domanda attraverso i quali l'interessato potrà richiedere il riconteggio dei debiti annullati ai sensi:

- dell'[art. 4](#) del DL 119/2018;
- dell'[art. 1](#) co. 222 della L.

197/2022. Nella domanda

l'interessato dovrà:

- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
- assumere l'impegno ad effettuare, entro il 31.12.2023, l'integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell'[art. 116](#) co. 8 e 9 della L. 388/2000;
- dichiarare (per i debiti annullati ai sensi della legge di bilancio 2023) l'importo eventualmente versato dall'1.1.2023 al 30.4.2023.

Versamento

Gli importi dovuti a titolo di contributi, insieme alle sanzioni, dovranno essere versati:

- in unica soluzione entro il 31.12.2023;
- oppure in rate di pari importo (senza interessi di dilazione), sempre entro il 31.12.2023.

Effetti

Il riconteggio dei debiti contributivi annullati consente ai soggetti interessati di intervenire sugli effetti dell'annullamento automatico prodottisi sulla posizione assicurativa, tenuto conto che per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell'[art. 2116](#) c.c., la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione.

art. 23 bis DL 4.5.2023 n. 48

Circolare INPS 10.10.2023 n. 86

Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2023 - "Domanda per il riconteggio dei debiti contributivi annullati entro il 10 novembre" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Rottamazione dei ruoli" - Costa A.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - CIGS per imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico - Esonero contributivo per le imprese dell'acquacoltura - Novità del DL 104/2023 convertito (c.d. DL "Omnibus" o "Asset")

Il DL [104/2023](#), c.d. DL "Asset" o "Omnibus", prevede alcune misure in materia di lavoro, alcune delle quali introdotte in sede di conversione nella L. 9.10.2023 n. [136](#).

In particolare, le misure riguardano:

- ammortizzatori sociali;
- agevolazioni contributive, anche per le assunzioni.

CIGS per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico

Il nuovo [art. 12-quater](#) del DL 104/2023, inserito in sede di conversione in legge del decreto, prevede la possibilità di riconoscere entro il 31.12.2023 trattamenti CIGS senza tenere conto dei limiti riguardanti l'anzianità di effettivo lavoro (ex [art. 1](#) co. 2 del DLgs. 148/2015) e la durata delle ore di sospensione autorizzabili (ex [art. 22](#) co. 4 del DLgs. 148/2015).

La deroga riguarda nello specifico i datori di lavoro che abbiano, nel contempo:

- acquisito il controllo di imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico;
- realizzato processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'[art. 4](#) co. 5 del DL 91/2017.

In sostanza, fino al 31.12.2023, i suddetti trattamenti possono essere riconosciuti:

- a prescindere dal possesso, da parte del lavoratore, di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;
- anche oltre il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

L'INPS sarà tenuto ad effettuare il monitoraggio del limite di spesa fissato dalla normativa, non prendendo in considerazione ulteriori domande qualora emerga - anche in via prospettica - il raggiungimento del limite di spesa.

Sgravio contributivo parziale per le imprese dell'acquacoltura

L'[art. 10](#) co. 2-bis del DL 104/2023 (comma inserito in sede di conversione in legge) istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

- destinato a finanziare un esonero contributivo parziale per le imprese dell'acquacoltura;
- con dotazione di 500.000,00 euro per l'anno 2023.

In particolare, viene previsto un esonero parziale, nel limite del 50%, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle imprese e consorzi che svolgono attività di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del c.d. "granchio blu". L'esonero dei contributi riguarda anche quelli dovuti dalle suddette imprese per i loro dipendenti.

I criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo dovranno essere stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Incentivo all'assunzione di personale proveniente da Alitalia

L'[art. 12](#) del DL 104/2023 prevede specifiche misure in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa.

Tra le misure di rilievo, si segnala l'introduzione di un'agevolazione per i datori di lavoro che assumono lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego di detti lavoratori (co. 6).

L'agevolazione:

- consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (eccetto i premi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- ha una durata massima di 36 mesi;
- è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'assunzione deve avvenire:

- nel periodo dall'1.1.2024 al 31.10.2024;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'INPS dovrà occuparsi del monitoraggio del limite di spesa, non prendendo in considerazione ulteriori domande in caso di raggiungimento del limite.

art. 10 co. 2 DL 10.8.2023 n. 104

art. 12 co. 6 DL 10.8.2023 n. 104

art. 12 quater DL 10.8.2023 n. 104

Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2023 - "Nel 2023 imprese industriali nei piani di sviluppo strategico con CIGS più agevole" - Silvestro

Attività finanziarie

ANTIRICICLAGGIO

Registro dei titolari effettivi - Inizio dell'operatività - Termini di effettuazione delle prime comunicazioni (DM 29.9.2023)

In esito alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* 9.10.2023 n. 236 del DM [29.9.2023](#) è divenuto operativo il Registro dei titolari effettivi:

- di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma);
- di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust* (sezione speciale).

Si ricorda che per "titolari effettivi" sono da intendere le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Termini delle prime comunicazioni

Ai sensi dell'art. 3 co. 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono da effettuare entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento suddetto.

Il termine, quindi, scadebbe l'8.12.2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguito da un sabato ed una domenica, slitta a lunedì 11.12.2023. Ciò in base all'[art. 3](#) co. 2 del DPR 558/99, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Modalità di comunicazione

Per comunicare i dati del titolare effettivo è possibile utilizzare l'applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Inoltre, occorre:

- avere sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco;
- essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell'adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l'obbligato nella compilazione e nell'invio della pratica).

Ulteriori comunicazioni

Sono da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

Sanzioni

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell'[art. 2630](#) c.c.) con la sanzione amministrativa da 103,00 a 1.032,00 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex [art. 5](#) della L. 689/81).

art. 21 DLgs. 21.11.2007 n. 231

DM 29.9.2023 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Preambolo DM 11.3.2022 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55

Provvedimento Garante privacy 14.9.2023 n. 397

Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2023 - "Operativo il Registro dei titolari effettivi" - Meoli

Il Sole - 24 Ore del 10.10.2023, p. 37 - "Al via il registro titolari effettivi Comunicazioni entro 60 giorni" -

Galimberti - Vallefucoco

Il Sole - 24 Ore del 10.10.2023, p. 37 - "Per le violazioni sanzioni a doppio binario" -

Vallefucoco Guide Eutekne - Impresa e società - "Antiriciclaggio" - De Rosa S.

Scheda n. 1049.09 in Agg. 11/2022 - "I dati dei titolari effettivi di società di capitali" - Meoli

Scheda n. 1049.08 in Agg. 11/2022 - "I dati dei titolari effettivi di persone giuridiche private e trust" - Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 9.10.2023 - "Modalità "scalari" per individuare il titolare effettivo da indicare nel rigo RU150" - De Rosa - De Vivo

La Cons. del Lavoro - Attività ispettiva e sistema sanzionatorio - "I criteri per l'individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali" - De Rosa, De Vivo

Il Quotidiano del Commercialista del 26.9.2023 - "Nel rigo RU150 necessario in alcuni casi indicare più titolari effettivi" - De Rosa - De Vivo

Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2023 - "Si avvicina l'operatività del Registro dei titolari effettivi" -

Meoli

DIRITTO INDUSTRIALE

L. 24.7.2023 N. 102

DIRITTO INDUSTRIALE

BENI IMMATERIALI - Modifiche al codice della proprietà industriale - Adeguamento dell'imposta di bollo per le relative domande e formalità

In attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con la presente legge sono state apportate numerose modifiche al codice della proprietà industriale (DLgs. 10.2.2005 n. 30). Di seguito si segnalano le principali novità.

Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta

Mediante la modifica dell'art. 14 co. 1 lett. b) del DLgs. 30/2005, viene stabilito che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

Protezione temporanea dei disegni e dei modelli esposti nelle fiere

Con il nuovo art. 34-bis del DLgs. 30/2005 viene prevista la possibilità di richiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy e attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano

Per effetto della sostituzione dell'art. 59 del DLgs. 30/2005, viene stabilito che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

Superamento del c.d. "professor's privilege"

Per effetto della sostituzione dell'art. 65 del DLgs. 30/2005, viene superato il c.d. "professor's privilege" in relazione alla titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.

Viene infatti stabilito che quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.

L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza, che entro sei mesi deve depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi.

Se la struttura non deposita la domanda di brevetto o comunica l'assenza di interesse al riguardo, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.

Modifiche in materia di imposta di bollo

L'art. 31 della presente legge ha modificato l'art. 1 co. 1-quater della Tariffa, parte I, allegato A al DPR 642/72, relativo alla misura dell'imposta per le "domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati" e alle "successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico" ai sensi dell'art. 14 del DPR 445/2000.

Per effetto della nuova disciplina, l'imposta di bollo in misura fissa:

- per ogni domanda di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, passa da 42,00 a 48,00 euro;
- scende da 20,00 a 16,00 euro, per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, alla quale siano allegati uno o più dei seguenti documenti: lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; richiesta di copia autentica del verbale di deposito; rilascio di copia autentica del verbale di deposito;
- per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati, diminuisce da 85,00 a 80,00 euro;
- passa da 15,00 a 16,00 euro per ogni istanza di annotazione e per tutte le istanze diverse da quelle finora elencate.

L'adeguamento dell'imposta è finalizzato a consentirne il pagamento in modo digitale, posto che il c.d. "@e.bollo" è utilizzabile solo per importi pari a 16,00 euro e multipli (fino ad un massimo di cinque volte).

Restano immutate le modalità di pagamento definite dal co. 2-bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, in base al quale l'imposta, per le domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale e le altre formalità inerenti a tali diritti, è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio autorizzate alla riscossione.